



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia - Tel. 0815072801 Fax 0815072850

e-mail: ucischia@mit.gov.it — cp-ischia@pec.mit.gov.it

SEZIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA-OPERATIVA

ORDINANZA N° 15/2018

IL Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:

- VISTE:** le proprie precedenti Ordinanze nr° 04/97 e 58/15, rispettivamente datate 15.02.1997 e 08.07.2015, relative l'interdizione di alcune zone di mare nei tratti di costa ricadenti nei Comuni dell'Isola di Ischia, a causa di fenomeni di movimenti franosi interessanti costoni a picco sul mare;
- VISTA:** la nota s.n. e data della Città Metropolitana di Napoli "Tutela Coste e Risorsa Mare Area Ambientale", assunta a [prot. nr° 1228](#) in data 25.01.2018 da quest'Ufficio a firma del Dirigente Ing. Maria Teresa CELANO, con la quale viene segnalata l'interdizione da parte del Comune di Lacco Ameno del costone di Monte Vico per movimento franoso in atto;
- VISTO:** il verbale di riunione del 08.02.2018 con il quale i rappresentanti dei Comuni (Ischia Lacco Ameno - Forio d'Ischia e Serrara Fontana) convenuti riferiscono di essere a conoscenza delle Ordinanze interdittive dell'Autorità Marittima e che nello specifico, ciascuno per le aree di propria competenza, hanno provveduto ad emanare Ordinanze comunali successive alla 04/97 secondo le proprie rispettive esigenze convenute nel corso degli anni. In attesa delle copie dei nuovi provvedimenti emanati si concordava dunque una ricognizione via mare delle aree oggetto dei movimenti franosi e situazioni di potenziale pericolo al fine di poter indicare in modo dettagliato le suddette aree ed emanare una nuova Ordinanza che, alla luce del conferimento funzioni Stato-Regioni e Comuni in materia di demanio marittimo riguarderà solo gli specchi acquei direttamente e/o indirettamente interessati da tali criticità (frane, dissesti idrogeologici);
- VISTA:** la Relazione Tecnica prot nr° 5537 del 12.03.2018 del Comune di Casamicciola Terme, assunta prot. nr° 3365 in data 13.03.2018 da quest'Ufficio, con annesse Ordinanze di interdizione del proprio tratto di litorale costiero con le quali si disciplinano i tratti di costa che a causa di movimenti franosi e dissesti idrogeologici risultano interessati da situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- VISTA:** la Relazione Tecnica [prot. nr° 2621/2018](#) senza data del Comune di Serrara Fontana, assunta a [prot. nr° 4359](#) in data 29.03.2018 da quest'Ufficio, con annesse Ordinanze di interdizione del proprio tratto di litorale costiero con le quali si disciplinano i tratti di costa che a causa di movimenti franosi e dissesti idrogeologici risultano interessati da situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità ;

VISTA: la Relazione Tecnica [prot. nr° 9259](#) del 28.03.2018 del Comune di Forio di Ischia, assunta a [prot. nr° 4483](#) in data 30.03.2018, da quest'Ufficio, con annesse Ordinanze di interdizione del proprio tratto di litorale costiero con le quali si disciplinano i tratti di costa che a causa di movimenti franosi e dissesti idrogeologici risultano interessati da situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTA: la Relazione Tecnica senza numero del 05.04.2018 del Comune di Ischia, assunta a [prot. nr° 4733](#) in data 05.04.2018, da quest'Ufficio, con annesse Ordinanze di interdizione del proprio tratto di litorale costiero con le quali si disciplinano i tratti di costa che a causa di movimenti franosi e dissesti idrogeologici risultano interessati da situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTA: la Relazione Tecnica senza numero del 12.04.2018 del Comune di Lacco Ameno, assunta a prot. nr°5161 in pari data da quest'Ufficio, con annessa Ordinanza di interdizione del proprio tratto di litorale costiero con le quali si disciplinano i tratti di costa che a causa di movimenti franosi e dissesti idrogeologici risultano interessati da situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO: di dover aggiornare le cennate proprie citate Ordinanze, anche a seguito degli esiti delle verifiche eseguite via mare rispettivamente in data 22.02.2018 e 14 03.2018 congiuntamente ai rappresentanti dei Comuni interessati;

RITENUTO: opportuno richiamare in un unico provvedimento le interdizioni delle zone di mare potenzialmente interessate da fenomeni di movimenti franosi dai costoni rocciosi a picco presenti lungo il tratto di costa del periplo dell'Isola di Ischia tra i Comuni (Ischia Casamicciola Terme - Lacco Ameno - Forio d'Ischia - Serrara Fontana e Barano di Ischia), allo scopo di salvaguardare la privata e pubblica incolumità e la vita umana in mare nonché di garantire la Sicurezza della Navigazione;

VISTI: gli articoli 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, nonché gli articoli 40,41 e 42 del decreto Legislativo 30 03.99 nr° 96 e l'articolo 105 del decreto legislativo 31.03.98, nr° 112 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché le vigenti Ordinanze di emanate dall'Autorità Marittima pubblicate e consultabili sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ischia.

RENDE NOTO

Che lungo il periplo dell'Isola d'Ischia, le zone demaniali marittime situate nelle seguenti località distinte per Comuni di giurisdizione sono interessate da fenomeni di frana e smottamenti dei sovrastanti costoni e pertanto:

A. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA di 30 METRI DAL PIEDE DEI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI E DI DISSESTO IDROGEOLOGICO:

≥ **COMUNE DI ISCHIA**

1. specchio acqueo compreso tra "Punta San Pancrazio" - "Punta della Cannuccia" - "Grotta Verde" - "Grotta del Mago" - "Punta Parata" - "Punta del Lume" e "Punta della Pisciazza" fino a mt. 30 prima dello spigolo dell'Hotel ristorante da "Maria" in località Carta Romana;
2. specchio acqueo compreso dalla verticale della cabina del Telegrafo sita in Carta Romana fino al limite del muro di proprietà dell'Hotel Delfini con (esclusione della zona antistante il ristorante "Taverna dei Pirati);
3. specchio acqueo compreso tra il costone in località Pagoda di proprietà della Società "MARIS" e la proprietà "Zampetti" nonché il muretto delimitante le cabine balneari dello stabilimento sito in località spiaggia degli "Inglesi" fino alla perpendicolare dell'albergo "Le Querce".

B. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI 30 METRI DAL PIEDE DEI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

≥ **COMUNE DI ISCHIA**

4. specchio acqueo compreso tra la verticale del fabbricato "Torre di Guevara e/o Torre di Michelangelo" e la struttura ricettiva denominata "Villa Antonio" con (esclusione della zona compresa tra le due scalette);
5. specchio acqueo compreso tra la struttura denominata " Villa Antonio" lato ponente e Baia Cartaromana per tutto il perimetro del promontorio del "Castello Aragonese" con (esclusione del pontile);
6. specchio acqueo compreso tra il fabbricato ubicato al Vicolo Marina sito in Ponte di proprietà "Pasquale";

C. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI 50 METRI DALLE SPIAGGE DI SEGUITO ELENCAE, INTERDETTE CON ORDINANZE EMANATE DAL COMPETENTE COMUNE, POTREBBERO ESSERE ANCH'ESSI INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI DAI SOVRASTANTI COSTONI:

≥ **COMUNE DI ISCHIA**

7. Tratto di spiaggia in Località "Carta Romana";
8. Tratto di spiaggia in Località Mandra
9. Tratto di spiaggia in Località Pescatori
10. Tratto di spiaggia in Località "Pagoda";
11. Tratto di spiaggia in Località "Degli Inglesi" fino alla perpendicolare dell'Albergo "Le Querce".

D. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI 50 METRI DAL PIEDE DEI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

➤ **COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME** 12. specchio acqueo compreso tra il

Belvedere in località "Castiglione" e l'arenile

sottostante l'Hotel "Le Querce" fino allo stabilimento "Termale Castiglione" - banchina Lato Est;

13. specchio acqueo sottostante il costone che va tra lo Stabilimento "Termale Castiglione" (scogliera Lato Ovest) compreso l'arenile del "Bagnitiello" per una lunghezza di mt. 72,00;

14. specchio acqueo compreso tra la località "Bagnitiello" - Punta "La Scrofa" e Hotel "La Madonnina" fino alla località "O' Vagnitiello" al confine della proprietà Gigante.

E. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI **50 METRI** DAL PIEDE DEI COSTONE A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

➤ **COMUNE DI LACCO AMENO**

15. specchio acqueo compreso tra la verticale dell'Hotel "Royal Sporting", fino alla baia di "Varulo" anche detta spiaggia delle "Monache";

16. specchio acqueo compreso il promontorio della spiaggia delle "Monache/Varulo" — Grotta Spuntatore - Punta di "Monte Vico", fino alla Baia di " San. Montano".

F. LO SPECCHIO ACQUEO FINO AD UNA DISTANZA DI **4 METRI** DALLO SCOGLIO A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATO POTREBBE ESSERE INTERESSATO DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

➤ **COMUNE DI LACCO AMENO**

17. specchio acqueo circostante tutto il periplo dello scoglio denominato il "Fungo" .

G. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI **50 METRI** DAL PIEDE DEI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENCATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

➤ **COMUNE DI FORIO**

18. specchio acqueo compreso tra il confine della Baia di "San Montano" - "Punta Mezza Torre", "Punta Cornacchia" fino a "Punta Spaccarella";

19. specchio acqueo compreso tra " Punta Spaccarella" - "Punta Caruso" e " Torre dell'Aquila" fino alla perpendicolare del promontorio dell'inizio della "Baia San. Francesco".

20. specchio acqueo compreso tra la verticale del Muraaglione denominato " Punta del Soccorso" in prossimità del ristorante denominato "Umberto Amare" - " Scogli degli Innamorati" fino alla perpendicolare del ristorante denominato " La Capanna";

21. specchio acqueo compreso tra il confine della spiaggia "Cava dell'Isola" fino al termine del promontorio "Pietre Rosse";

22. specchio acqueo compreso tra il confine del Parco Termale "Giardini Poseidon" fino a "Punta Imperatore".

H. LO SPECCHIO ACQUEO() FINO AD UNA DISTANZA DI 100 METRI DAL PIEDE DEI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO INDICATO POTREBBE ESSERE INTERESSATO DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

➤ **COMUNE DI FORIO**

23. specchio acqueo compreso tra la verticale di "Punta Imperatore" - "Punta dello Schiavo" - "Grotta del Mavone" " Punta Pilaro" fino a "Capo Negro";

24. specchio acqueo circostante tutto il periplo dello Scoglio " La Nave" (mt. 10 versanti Nord ed Est e mt. 5 sui restanti versanti Sud ed Ovest).

. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI 50 METRI DALLE SPIAGGE DI SEGUITO ELENcate, INTERDETTE CON ORDINANZE EMANATE DAL COMPETENTE COMUNE, POTREBBERO ESSERE ANCH'ESSI INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI DAI SOVRASTANTI COSTONI:

➤ **COMUNE DI FORIO**

25. Tratto di spiaggia in Località "Cava dell'Isola";

26. Tratto di spiaggia in Località "Citara";

27. Tratto di spiaggia in Località "Parco Termale Giardini Posedion";

28. Tratto di costa della Baia Sorgeto (viene consentita la riapertura per il solo periodo estivo fino al 30 ottobre di ogni anno previo monitoraggio periodico dei luoghi che esclude fattori di pericolosità).

J. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI 100 METRI DAL PIEDE DEI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO ELENcATI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

≥ **COMUNE DI SERRARA FONTANA**

29. specchio acqueo compreso tra la "Punta Chiarito" fino all'inizio della perpendicolare della spiaggia di "Cava Grado" ;

30. specchio acqueo compreso tra "l'isolotto di "San. Angelo o Torre" sia sul versante "Est/Sud Est" che sul versante "Sud/ Sud Ovest" fino alla scogliera delle "Parate";

31. specchio acqueo compreso tra "Hotel Casa Celestino" i Ristoranti denominati " Neptunus" e "Lo Scoglio" compreso le spiaggette denominate " Ruffano e Cava Grado".

K. LO SPECCHIO ACQUEO FINO AD UNA DISTANZA DI 50 METRI DAL PIEDE DEI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO INDICATO POTREBBE ESSERE INTERESSATO DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

➤ **COMUNE DI SERRARA FONTANA**

32. Specchio acqueo compreso tra la scogliera del Porto di "San. Angelo" - Hotel "Miramare", "Le Fumarole" fino all'Hotel "Casa Rosa".

L. LO SPECCHIO ACQUEO FINO AD UNA DISTANZA DI 100 METRI DAL PIEDE DEI COSTONI A PICCO SUL MARE DI SEGUITO INDICATO POTREBBE ESSERE INTERESSATO DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI:

➤ **COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**

33. specchio acqueo () compreso tra località "Le Petrelle" - "Punta della Signora" - "Capo Grosso" e "Scarrupata" fino alla Punta "San. Pancrazio".

M. GLI SPECCHI ACQUEI FINO AD UNA DISTANZA DI **50 METRI** DALLE SPIAGGE DI SEGUITO ELENcate, INTERDETTE CON ORDINANZE EMANATE DAL COMPETENTE COMUNE, POTREBBERO ESSERE ANCH'ESSI INTERESSATI DA FENOMENI DI MOVIMENTI FRANOSI DAI SOVRASTANTI COSTONI:

> **COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**

34. Tratto di spiaggia in località "Maronti" a partire dal confine del ristorante "Emanuele" - Le Fumarole" fino alla perpendicolare all'inizio della concessione del ristorante denominato "Da Nicola";

35. Tratto di spiaggia in località "Maronti" antistante il confine dell'arenile della concessione assentita al ristorante "Da Nicola", fino alla perpendicolare all'inizio dell'Hotel "VITTORIO";

36. Tratto di spiaggia in località "Maronti" dalla perpendicolare di "Cava Scura" fino all'inizio della pensione denominata " LA GONDOLA".

37. Tratto di spiaggia in località "Maronti" dalla perpendicolare di "Cava Olmitello" fino all'inizio della concessione assentita al ristorante da "Mario".

ORDINA

ARTICOLO

1. Nelle zone di mare di cui ai punti **A, B, C, D, E, F, G, H, J, K** e **L** del rende noto, i cui limiti sono riportati nella planimetria allegata, che è parte integrante della presente ordinanza, sono vietate la navigazione, la sosta e l'ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea.
2. Nelle spiagge ricomprese nei tratti di costa di cui ai punti **C, I** e **M** del rende noto, è vietato l'approdo, l'atterraggio e la sosta alle unità navali.
3. Le unità navali e le persone che praticano il nuoto ovvero ogni altra attività di superficie e subacquea nelle zone di mare dei Comuni dell'Isola di Ischia non comprese nell'elenco di cui ai punti **A, B, C, D, E, F, G, H, 1J, L, M** e **N** del rende noto, devono mantenersi a debita distanza dai costoni a picco sul mare.

ARTICOLO 2

In presenza di avverse condimeteo, di emergenze o pericoli, rispetto quanto previsto al precedente articolo 1, può essere adottata ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente l'Autorità Marittima.

2. I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.

ARTICOLO 3

I divieti di cui al precedente articolo 1 e fermo restando la regolamentazione previste nell'ambito della perimetrazione dell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo relative a: navigazione e attività ludico diportistiche; attività balneari; pesca marittima e acquacoltura; attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali; interdizione alla navigazione e ancoraggio per presenza condotte sottomarine e impianti di acquacoltura; esercizio di attività in mare; tutte consultabili presso questo Ufficio Circondariale Marittimo e sul sito www.guardiacostieraitiischia

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo ai Comuni dell'Isola di Ischia, nel cui territorio ricadono le zone di mare e le spiagge di cui al rende noto, di installare e mantenere idonei cartelli monitori recanti la seguente dicitura in più lingue ed almeno in Italiano ed Inglese:

"Zona interdetta — Pericolo frane — Divieto di Transito, sosta, balneazione e navigazione". Ordinanza n° 15/2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia".

La segnaletica monitoria può inglobare le prescrizioni interdittive relative alle aree a terra e spiagge, da disciplinarsi con provvedimenti di competenza della stessa autorità comunale, cui è demandata, altresì, la competenza in ordine all'apposizione di idonea interdizione fisica delle suddette aree, a fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

ARTICOLO 5

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato eto illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/05 e dell'articolo 07 del decreto legislativo 04/12.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ischia, e relativa diffusione presso gli organi di informazione locali.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, abrogando l'ordinanza n. 04/97 in data 15/02/1997, in premessa citata.

Ischia, 03.05.2018



